



## *Ministero per i Beni e le Attività Culturali*

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLE MARCHE

IL DIRETTORE REGIONALE

**VISTO** il D.Lgs. 20 ottobre 1998 n. 368 e successive modificazioni, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali";

**VISTO** il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni, recante "Norme generali sull'organizzazione del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

**VISTO** il D.Lgs. 8 gennaio 2004 n. 3, recante "Riorganizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali ai sensi dell'art. 1 della Legge 6 luglio 2002 n. 137";

**VISTO** il D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio";

**VISTO** il D.P.R. 26 novembre 2007 n. 233, concernente il "Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, a norma dell'art. 1 comma 404 della legge 27 dicembre 2006 n. 296";

**VISTO** il Decreto n. 3 del 14.2.2006, con il quale è stato dichiarato l'interesse particolarmente importante, ai sensi dell'art. 10 comma 3 lettera a) del D.Lgs. n. 42/2004, del Complesso villa Diamanti sito nel Comune di Castel di Lama;

**VISTA** la nota prot. n. 6699 del 28.4.2006, con la quale il competente Istituto ha proposto l'emanazione di provvedimenti per la tutela indiretta, ai sensi della Parte Seconda Titolo I del D.Lgs. 42/2004, a beneficio dell'immobile appresso descritto;

**VISTA** la nota prot. 17488 del 17.11.2006 con la quale il competente Istituto ha comunicato l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 42/04;

**VISTO** il parere favorevole con prescrizioni aggiuntive, espresso dal Comitato regionale di coordinamento, reso nella riunione tenutasi in data 4 dicembre 2006;

**VISTE** le osservazioni presentate dal Comune di Castel di Lama e dai proprietari e sentita la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle Marche;

**RITENUTO** che, ai fini della salvaguardia della percezione visiva del complesso architettonico, sia indispensabile regolamentare l'uso e l'attività edificatoria delle aree immediatamente circostanti, identificate al N.C.E.U. Foglio 7 particelle nn. 113-108-247-246-296-107 e 196;

### DECRETA

Ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 nei confronti degli immobili e delle aree richiamati nelle premesse del presente provvedimento, sono dettate le seguenti prescrizioni:

- siano fatti salvi i coni visuali e le prospettive della villa vincolata, utilizzando, per l'eventuale espansione edilizia circostante, il linguaggio dell'architettura tradizionale, per forme e uso di materiale, e con altezze non superiori a due piani fuori terra, tenuto conto degli strumenti urbanistici vigenti alla data attuale;
- in tale area potranno essere ammessi interventi di restauro conservativo senza aumenti di cubature o volumetrie per manufatti già esistenti;
- l'eventuale richiesta di realizzazione di nuove strutture potrà essere consentita e valutata caso per caso con preventivo parere della Soprintendenza di settore competente in materia.

La planimetria catastale e la relazione storico-artistica formano parte integrante del presente decreto, sul rispetto delle cui prescrizioni e norme, il competente Soprintendente vigilerà, anche mediante il preventivo esame, per approvazione, dei progetti dei lavori da eseguire sugli immobili e aree citate.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa ai destinatari individuati nelle relate di notifica ed al Comune di CASTEL di LAMA.

A cura del competente Istituto il provvedimento verrà trascritto presso l'Ufficio di Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia del Territorio, già denominato Conservatoria dei Registri Immobiliari, ed avrà efficacia anche nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene.

Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso amministrativo al Ministero ai sensi degli artt. 16 del D.Lgs. 42/2004 entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento; è ammesso altresì ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, così come modificata dalla legge 21.07.2000, n.205, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 21.11.1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Ancona, **15 GEN. 2008**

